



2023 FASC. I

(ESTRATTO)

MARIO PANEBIANCO

**CONSIDERAZIONI MINIME SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA AI PRESIDENTI DELLE CAMERE E DEL CONSIGLIO IN
OCCASIONE DELLA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE
DEL DECRETO-LEGGE DEL 29 DICEMBRE 2022, N. 198**

4 APRILE 2023

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Mario Panebianco

Considerazioni minime sulla [lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e del Consiglio in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022, n. 198*](#)

ABSTRACT: Starting from a particular type of promulgation of laws complemented by Letter, the article focuses on the relationship between the governmental decrees and the President of the Republic. This article aims to propose statutory remedies to the Italian legislative system's disorder.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Profili di merito costituzionale della Lettera. – 3. Osservazioni de iure condendo. – 4. Segue: verso la colegislazione?

1. Introduzione

Lo specifico oggetto di queste annotazioni¹ può essere utilmente introdotto richiamando recenti atti del Capo dello Stato.

Sergio Mattarella, nel Messaggio al Parlamento del giorno del Giuramento, in data 3 febbraio 2022, nel toccare anche il rapporto fra Camere e Governo nell'esercizio della funzione legislativa, aveva, infatti, affermato che «La sfida - che si presenta a livello mondiale - per la salvaguardia della democrazia riguarda tutti e anzitutto le istituzioni. Dipenderà, in primo luogo, dalla forza del Parlamento, dalla elevata qualità della attività che vi si svolge, dai necessari adeguamenti procedurali. Vanno tenute unite due esigenze irrinunciabili: rispetto dei percorsi di garanzia democratica e, insieme, tempestività delle decisioni. Per questo è cruciale il ruolo del Parlamento, come luogo della partecipazione. [...] Quel che appare comunque necessario – nell'indispensabile dialogo collaborativo tra Governo e Parlamento è che - particolarmente sugli atti fondamentali di governo del Paese - il Parlamento sia sempre posto in condizione di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati. La forzata compressione dei tempi parlamentari rappresenta un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose dilatazioni dei tempi. Appare anche necessario un ricorso ordinato alle diverse fonti normative, rispettoso dei limiti posti dalla Costituzione».

Tali dichiarazioni andavano a collocarsi nel solco di una linea sviluppatasi durante le due precedenti presidenze², e, in particolare, nel primo settennato dello stesso Mattarella, allorché la



¹ Come enunciato nel titolo, la [Lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e del Consiglio in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022, n. 198](#) (di seguito: Lettera).

² In ordine alla Presidenza Ciampi, con particolare riferimento al rinvio della legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante «Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura», in data 29 marzo 2002, v. G. D'AMICO, *Gli argini della Costituzione ed il "vulcano" della politica. Brevi considerazioni a riguardo del rinvio presidenziale della legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 e del suo "seguito" governativo*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 14 maggio 2002; N. MACCABIANI, *La mancata conversione di un decreto-legge per effetto del rinvio presidenziale*, ivi, 8 aprile 2002.

In ordine alla più consistente esperienza Napolitano, v. D. GALLIANI, *Il capo dello Stato e le leggi*, Milano, 2011; R. ROMBOLI, *Il rinvio delle leggi*, in A. Ruggeri (cur.), *Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica*, Torino, 2011, 39 ss.; ID., *Ancora un caso di promulgazione con "motivazione" ... contraria (a proposito del mancato rinvio della legge sulla sicurezza)*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 24 luglio 2009; sia consentito, inoltre, rinviare a M. PANEBIANCO, *Gli atti di "cologislazione"*, Milano, 2012.

Più recentemente, v. G. BOGGERO, *Una "promulgazione interpretativa" con monito alla magistratura*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), n. 3 del 2019, 674 ss.; D. CASANOVA, *Il rinvio presidenziale delle leggi nell'esperienza costituzionale italiana*, in [Nomos](#), n. 1 del 2022, 1 ss.; M. FERRARA, *Sul primo esercizio del potere di rinvio normativo nella Presidenza Mattarella (ovvero del ritorno alla fisiologia costituzionale)*, in [federalismi.it](#), n. 7 del 2018, 1 ss.; G. LAURI, *La promulgazione con motivazione contraria e il richiamo ad intervenire sulla legge di conversione del decreto di sicurezza bis, tra nuove vette e vecchi problemi*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 14 ottobre 2019; G. MAROLDA, *Se per "sicurezza" e per "semplificare" c'è il Quirinale. Alcune considerazioni sulla "leale collaborazione" tra*

promulgazione era stata corredata da osservazioni critiche e da richiami in ben sei distinte occasioni. Nell'ultima [Lettera ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio in data 23 luglio 2021](#), la massima Carica dello Stato aveva, poi, energicamente invitato il Governo e le Camere «a riconsiderare le modalità di esercizio della decretazione d'urgenza [...] che hanno ormai assunto dimensioni e prodotto effetti difficilmente sostenibili».

I primi mesi dell'attuale legislatura non hanno, tuttavia, fatto registrare qualche inversione di tendenza, sibbene un'ulteriore accelerazione non solo quantitativa, nel senso, cioè, dell'intreccio in un medesimo decreto di disposizioni di proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori distinte finalità, dell'accavallamento fra più decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere e della confluenza di un decreto-legge in un altro.

Ora, non è dato sapere se la Lettera sia il risultato di un dialogo mancato o infruttuoso fra Capo dello Stato e gli attori istituzionali, ovvero fra i rispettivi uffici legislativi. Certamente emerge un dato preliminare all'analisi vera e propria, ossia che l'iniziativa del Quirinale coincide con il punto più controverso di un più che anomalo modo di legiferare, che, malgrado le riflessioni della dottrina e delle statuizioni della Corte costituzionale, sembra cristallizzatosi al di là dei casi straordinari di necessità ed urgenza, delle emergenze, della coesione, dell'ampiezza e dell'orientamento delle maggioranze parlamentari e degli Esecutivi.

2. Profili di merito costituzionale della Lettera

Circa il merito della Lettera, un primo profilo di interesse sembra risiedere nello stesso suo tono, avulso da derive di carattere “semipresidenziale”, ma perfettamente rispettoso delle prerogative politico-parlamentari.

Il Capo dello Stato avrebbe potuto, del resto, concludere le sue molteplici considerazioni con accenti censori e “non più esimersi” rispetto alle distorsioni rilevate, riproducendo in certo modo stili, ad es., della presidenza Napolitano. Invece, Mattarella, consapevole della improbabile fruttuosità di un rinvio alle Camere, ha “rilevato”, ha “segnalato”, ha dato atto di impegni governativi, ha richiamato la giurisprudenza specifica della Corte costituzionale senza brandirla o ergendosi a baluardo, ha ricordato la prevalenza del diritto eurounitario in profili specifici, ha promulgato malgrado “criticità” e più che buone ragioni – invero, in astratto, oggettive - per rinviare la legge.

Pare potersi affermare che il Capo dello Stato abbia preferito, in buona sostanza, continuare un dialogo senza attribuirsi l'ultima parola, ponendosi direttamente come “la” controparte di un rapporto istituzionale, o l'istituzione pronta a contrastare atti e prassi non conformi alla legalità costituzionale (solo a proposito di una disposizione priva di copertura finanziaria³, viene sollecitata un'integrazione «con il primo provvedimento legislativo utile».)

Nell'ambito di una riflessione del Presidente che tocca in pieno il punto di intersezione fra dinamiche evolutive della forma di governo e della funzione legislativa statale, diversi sono gli altri aspetti della Lettera degni di nota.

Il primo riguarda la considerazione che «Il testo del decreto-legge contiene, in seguito all'esame parlamentare, 205 commi aggiuntivi rispetto ai 149 originari». Dopo avere richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale⁴ circa il mancato rispetto dei requisiti della *ratio* unificatrice dei decreti-legge in questione - rappresentata dalla esigenza regolatoria di carattere temporale - e dell'omogeneità di contenuto, sono segnalati un detrimento dell'ordinario svolgimento del confronto

Presidenza della Repubblica e Governo, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 23 luglio 2019; C. MERLANO, *Quando il Presidente scrive. I messaggi “di accompagnamento del Capo dello Stato e le loro ricadute sugli equilibri istituzionali*, in [Rivista AIC](#), n. 2 del 2021, 26 ss.; A. MORELLI, *La promulgazione “abrogante” della legge sulla legittima difesa e la fiducia del Presidente*, in [laCostituzione.info](#), 28 aprile 2019; E. STRADELLA, *Il controllo del Presidente della Repubblica sulla decretazione d'urgenza: fondamenti e prassi alla prova della crisi*, in [Osservatorio sulle fonti](#), n. 3 del 2016.

³ Art. 1-bis, commi 1-6.

⁴ Corte costituzionale, [sentt. nn. 22 del 2012](#), [32 del 2014](#), [247 del 2019](#) e [245 del 2022](#).

parlamentare, un procedimento legislativo alternativo anche mediante il ricorso al maxiemendamento e alla questione di fiducia, disposizioni introdotte solo in sede parlamentare non corrispondenti ai principi e alle norme costituzionali in materia, altre che non recano proroghe di termini in senso stretto ma introducono o modificano la disciplina sostanziale a regime in diverse materie ed altre ancora introdotte in sede di conversione espressione di esigenze eterogenee rispetto al contenuto originario dei singoli provvedimenti.

Il Capo dello Stato, richiamando, quindi, iniziative recenti del Presidente del Consiglio dei ministri circa l'impegno a superare l'abuso della decretazione di urgenza, auspica «un'adeguata capacità di programmazione legislativa da parte del Governo e una corrispondente attitudine del Parlamento a consentire l'approvazione in tempi ragionevoli dei disegni di legge ordinaria».

Finalmente, la Lettera pone l'accento sul «carattere frammentario, confuso e precario della normativa prodotta attraverso gli emendamenti ai decreti-legge e come questa produca difficoltà interpretative e applicative».

3. *Considerazione de iure condendo*

Gli auspici del Presidente pongono prospettive sia teoriche, sia strumentali alla risoluzione delle problematiche rilevate.

Se, come accennato, la Lettera coglie il quadro più recente ed attuale di un potere normativo sempre più svincolato esercitato dai Governi e dalle maggioranze parlamentari *pro tempore*, occorre anche riconoscere che i vari richiami presidenziali sono stati nella pratica disattesi. Premesso che non si può intervenire sulle scelte di politica legislativa che hanno determinato un impoverimento del ruolo della legge⁵, ci si può, allora, chiedere se siano stati esplorati tutti i possibili “rimedi” che l'ordinamento fornisce al Capo dello Stato e ad altre istituzioni coinvolte, oppure sia divenuto necessario revisionare la Costituzione introducendo, ad es., forme di promulgazione-rinvio parziale.

Una prima tesi, anteriore alla più recente prassi⁶ e focalizzata sulla netta distinzione fra regole politiche e regole costituzionali, e fra strumenti costituzionali formali ed informali, propone un “meccanico” riequilibrio fra esternazioni e rinvii mediante l'aumento di tali ultimi. Non pare, peraltro, questa la questione centrale.

La tesi imperniata sulla revisione costituzionale è stata considerata in un primissimo commento alla Lettera⁷ nell'ambito di una riflessione esattamente sul rinvio alle Camere di una legge di conversione. La promulgazione parziale consentirebbe, secondo tale posizione dottrinale, «al Presidente della Repubblica di non frustrare il procedimento di conversione, ma al tempo stesso di espungere le disposizioni aggiunte in sede di conversione che maggiormente si configurano come abusive rispetto all'impianto della decretazione d'urgenza». A fronte di una nuova regolarità, viene riproposta, ancora, la “necessità” della riforma costituzionale, sebbene l'interpretazione dottrinale sul rinvio parziale delle leggi, abbia fatto registrare grande cautela⁸.

⁵ Tale possibile ruolo della legge è stato proposto anche in F. MODUGNO, *La funzione legislativa, oggi*, in M. Ruotolo (cur.), *La funzione legislativa oggi: atti del Convegno tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino*, 25-26 maggio 2006, Napoli, 2007, 3-44.

⁶ D. GALLIANI, *Cambiare le regolarità politiche per preservare le regole costituzionali*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 25 marzo 2013.

⁷ A. CELOTTO, *Si può rinviare alle Camere ex art. 74 Cost. una legge di conversione di un decreto-legge? (note minime sulla lettera del pres. Mattarella rispetto alla legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 19)*, in questa *Rivista*, 2023/I, 149-150.

⁸ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, IX ediz., Padova, 1976, 636; G.F. CIAURRO, *Le istituzioni parlamentari*, Milano, 1982, 97; S.M. CICONETTI, *Decreti-legge e poteri del Presidente della repubblica*, in *Dir. e Società*, 1980, 563 ss.; G. PITRUZZELLA, *La legge di conversione del decreto-legge*, Padova, 1989. Sulla possibilità di esercitare tale potere presidenziale, pur con limitazioni dettate dalla prudenza e dall'opportunità, C. ESPOSITO, *Decreto-legge*, in *Enc. Dir.*, XI, Milano, 1962, 882 ss.; L. PALADIN, *Art. 77*, in *Commentario alla Costituzione*, in G. Branca (cur.), Bologna-Roma, 1979, 77 ss.; C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, V ediz., Torino, 1982, 330; M.C. GRISOLIA, *Il*

Giova in ogni caso rammentare che la revisione non è stata considerata prioritaria a partire dalla XVIII Legislatura⁹, pur notoriamente foriera di diverse ed eterogenee modifiche alla Carta. Invece, nel testo della delibera costituzionale n. 2 del 2016 (bocciata nel *referendum* del 4 dicembre dello stesso anno), che riscriveva anche l'art. 74 Cost., si era previsto che: «Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata». L'ulteriore termine di trenta giorni sembrerebbe, in effetti, ragionevole al fine di preservare la brevità dell'*iter* ed apprezzabile in quanto funzionale ad evitare la decadenza del decreto-legge. Così si supererebbero le maggiori perplessità circa il non poter portare ad effetto le varie disposizioni del decreto in caso di rinvio presidenziale e circa la problematica attribuzione al capo dello Stato della scelta su quali disposizioni rinviare e quali no. Tale ultima competenza, a ben vedere, infatti, determinerebbe l'entrata del Presidente nell'*iter* legis, finendo per marginalizzare ancor più le Camere.

Sembra incontrare, poi, una simile obiezione l'ulteriore soluzione recentemente riproposta¹⁰, sempre a Costituzione invariata, che poggia su una diversa interpretazione dell'art. 74 Cost., che vedrebbe consentita già attualmente una promulgazione parziale. Essa risolverebbe alcuni problemi alla radice, ma nel complesso non convince in ragione della unitarietà di fondo dell'atto di promulgazione e del rischio di attribuire una funzione non meno – o parimenti - legislativa delle Camere al capo dello Stato nel momento, in cui gli viene attribuito un potere di scegliere cosa rinviare al Parlamento e cosa no.

In ogni caso, a prescindere dal grado di persuasività della tesi che individua nella revisione “la” soluzione per ripristinare la legalità costituzionale, essa sortirebbe un effetto parziale, nel senso che non si risolverebbero gli altri problemi collegati – e segnalati nella Lettera -, ossia l'abuso della questione di fiducia posta dal Governo ed il monocameralismo alternato.

Per tali ragioni è ancora preferibile esplorare un insieme di soluzioni, anche di controllo e di garanzia, già presenti nell'ordinamento, senza pregiudicare le ragioni dell'iniziativa legislativa governativa, ma senza considerare il voto a data certa¹¹, e comunque le ragioni del – e gli strumenti con cui - portare ad effetto le decisioni governative, come una esigenza assoluta e zona franca del diritto costituzionale.

La programmazione legislativa individuata nella Lettera del Presidente della Repubblica, collegata all'approvazione delle leggi in tempi ragionevoli, è tema rilevante¹², ma non in sé risolutivo e di difficile realizzazione soprattutto al di fuori della legislazione cd. cadenzata-annuale e delle relative

rinvio presidenziale delle leggi, in *Quad. Cost.*, 1992, 227 ss. Più di recente si segnala il dibattito in [Astrid](#), in particolare, v. V. ONIDA, *Emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge e rinvio presidenziale*.

⁹ In precedenza, sulla introduzione della promulgazione parziale onde consentire al capo dello Stato di chiedere una nuova deliberazione delle Camere limitatamente ad una o più parti della legge, al contempo promulgando il testo residuo sempreché dotato di propria autonomia, si segnalano sia il disegno di legge costituzionale A.S. 797 presentato dai sen. Ceccanti ed altri in data 18 giugno 2008, sia il testo dell'art. 74 Cost. approvato dal Senato l'8 agosto 2014.

¹⁰ S. CURRERI, *Sull'auto-attribuzione da parte del Presidente della Repubblica del potere di promulgazione parziale dei testi legislativi*, in [laCostituzione.info](#), 8 marzo 2023. Secondo questa prospettiva l'art. 74 non presuppone in alcun modo che la nuova deliberazione debba interessare l'intero testo legislativo approvato, altrimenti, l'Assemblea costituente avrebbe dovuto prevedere il «chiederne una nuova deliberazione». Di qui la possibilità di rinviare una parte del testo legislativo, promulgandone la restante. L'A. conclude che «quella che potrebbe sembrare una innovazione costituzionale diretta ad ampliare il potere di rinvio del Presidente della Repubblica a ben vedere costituirebbe semplicemente un suo adeguamento rispetto ad una prassi legislativa che altrimenti, al contrario, ne pregiudica l'esercizio, costringendolo a strade alternative non parimenti efficaci ed incisive».

¹¹ S. CURRERI, *Il procedimento a data certa: storia e prospettive di riforma di un'eterna incompiuta*, in [federalismi.it](#), n. 4 del 2022, 308 ss.

¹² Il profilo della programmazione legislativa nella Lettera in analisi è presente in I. A. NICOTRA, *L'importanza di lavorare su un'adeguata programmazione legislativa*, Editoriale in [In Terris](#), 2 marzo 2003.

procedure e sessioni parlamentari. Si consideri, poi, che l'ipercinetismo di maggioranze politiche a sostegno di diversi esecutivi¹³ non agevola la programmazione.

Continuando, non sembri di scarsa importanza segnalare che il messaggio alle Camere *ex art. 82 Cost.*, oramai desueto e notoriamente distinto dalla "posta presidenziale", può essere strumento "generale" utile a sollecitare i parlamentari ad una interpretazione costituzionalmente orientata del rapporto con l'Esecutivo legislatore.

Meritevole di implementazione sarebbe, poi, una ulteriore "presenza" meno formale – o diversa dalla prassi¹⁴ - della massima carica dello Stato in sede di iniziale emanazione del decreto. Si intende dire che, se è probabile che i vizi del decreto in ordine all'arbitrio nella individuazione dei casi straordinari di necessità ed urgenza siano già sussistenti prima della conversione, allora, in parallelo, può essere utile un intervento in via preventiva da parte del capo dello Stato, fino al rifiuto dell'emanazione nei casi più critici ovvero iniziando l'opera di persuasione ed influenza.

Parimenti meritevole di implementazione sarebbe una più stringente "presenza" dei Presidenti delle Camere sia durante l'*iter* ed in riferimento alla ammissibilità di emendamenti di qualunque "origine", sia rispetto al tempo che senatori e deputati hanno a disposizione per emendare o approvare il testo. Si intende dire che, rispetto al tempo della conversione del decreto in sessanta giorni, un evidente pregiudizio temporale a disfavore della seconda Camera potrebbe essere corretto facendo in modo che la prima lettura si concluda in un tempo prossimo ai trenta giorni, o comunque non tale da comprimere oltremisura il tempo a disposizione dell'altro ramo del Parlamento. Tale soluzione non comporterebbe necessariamente un intervento sui regolamenti parlamentari, sembrando sufficiente un diverso approccio della Conferenza dei Capogruppo ed un intervento dei Presidenti di Assemblea nella predisposizione del calendario e del programma dei lavori e nella vigilanza sul rispetto di essi.

Tutta da esplorare sembra, infine, la possibilità di un intervento del Capo dello Stato fra la prima e la seconda lettura dei disegni di legge. Questo snodo, dato il "monocameralismo alternato" che *de facto* indirizza il procedimento di approvazione della legge di conversione - piuttosto che della legge di bilancio -, pare oramai decisivo e, come tale, meritevole di presidio onde "affrontare" eventuali rilevanti profili di criticità che, altrimenti, dato l'anomalo ricorso alla questione di fiducia¹⁵, rischierebbero di permanere nel testo finale.

4. Segue: verso la colegislazione?

Si è, dunque, inteso proporre una serie di correttivi, ben consci che il rinvio della legge alle Camere, per come formalizzato ed implementato, non consente soluzioni se non in termini di un allungamento dell'*iter* e della prevalenza della volontà delle Camere in caso di contrasto ultimativo con il Capo dello Stato.

Nessuno di detti distinti rimedi è "risolutivo" singolarmente, ma come parte di una serie che, nell'ambito dello scenario generale della leale collaborazione, sarebbe verosimilmente efficace e giustificata dal fine. Se anche tale sistema di contrappesi fosse eluso, allora il Presidente avrebbe "ragioni in più" non solo per le sue Lettere – che non si affrancheranno mai da letture divergenti della dottrina o da una probabile chiusura del ragionamento nell'ottica del "fideistico" richiamo al prudente apprezzamento del Capo dello Stato -, ma anche per un rinvio, ad esempio delle leggi in materia

¹³ In un orizzonte temporale amplissimo, da ultimo si fa riferimento alla Legislatura XVII ed XVIII, in ognuna delle quali si sono alternati tre distinti esecutivi e, nell'ultima citata, anche tre distinte maggioranze.

¹⁴ Come è noto, il rifiuto di emanazione si è verificato due volte sotto la presidenza Pertini – nel 1980 e nel 1981 -, due volte sotto la presidenza Cossiga – nel 1989 e nel 1990 -, una volta, nel 1993 sotto la presidenza Scalfaro, da ultimo il 6 febbraio 2009 allorquando il Presidente Napolitano rifiutò l'emanazione di un decreto-legge avente ad oggetto l'alimentazione e l'idratazione di soggetti non autosufficienti – decreto riguardante direttamente il cd. caso Englaro -.

¹⁵ Infine, il *self restraint* governativo in ordine alla questione di fiducia posta dal governo, al di là di impegni e buoni propositi, potrebbe essere indirizzato e condizionato solo mediante la modifica dei regolamenti parlamentari in maniera coordinata.

tributaria e di bilancio, stante la mancata collaborazione leale del Parlamento nelle forme più rilevanti¹⁶.

Spostando, tuttavia, ad un ulteriore livello la riflessione, la leale cooperazione mancata nelle sedi prima indicate non può essere realisticamente un vero e proprio motivo di rinvio presidenziale, risultando, d'altro canto, come il Capo dello Stato abbia sempre cercato di “salvare” la legge, *anche* in presenza di una rilevata irragionevole criticità costituzionale e – come avvenuto nella Lettera in commento - di una mancata copertura finanziaria. Un nuovo-autonomo motivo di rinvio implicherebbe, del resto, un impatto sulla forma di governo e sulla funzione legislativa, un impatto certo più limitato rispetto al prima menzionato rinvio della legge successivo al “sindacato” del Capo dello Stato.

Queste brevi considerazioni possono concludersi evidenziando, al di là delle riforme possibili, la necessità di una più matura accettazione di una funzione legislativa parlamentare *risultato* di un dialogo istituzionale chiaro, a difesa delle rispettive competenze costituzionali proprio a partire da quelle delle Camere; un dialogo leale, più approfondito e largo, volendo una *colegislazione* già precedente l'eventuale giudizio di costituzionalità.

¹⁶ Senza volere individuare necessariamente un parallelismo possibile con il Presidente della Repubblica - in termini di garanzie mobili, adattabili alla fattispecie, non rigide -, già la Corte costituzionale, nella più recente giurisprudenza sul caso Cappato e sull'ergastolo ostativo, ha posto in risalto, pur se in forme, contenuti ed esiti diversi, la necessità di una franca e leale cooperazione col Parlamento, diversa dai tradizionali moniti. Ciò per evitare l'alternativa rigida tra caducazione e accettazione degli atti degli organi controllati, nel rispetto delle rispettive prerogative costituzionali. Nel caso della Consulta il “controllato” è il Parlamento, quanto al capo dello Stato è anche l'Esecutivo. V. S. PRISCO, *Promulgazione presidenziale con indicazioni per l'interprete: segni dell'evoluzione delle garanzie costituzionali*, in laCostituzione.info, 30 aprile 2019.